



Ceda S.n.c. di Pizzaia R. e Coller P. Via Bolzano 93/2 39044 EGNA (BZ)

tel. 0471 820387 fax 0471 820775 info@ceda-bz.it

Gentile Professionista

Egna, 06/09/2017

Oggetto: nuovi obblighi per i liberi professionisti

La L. n. 124 del 4.8.17, (G.U. 14.8.17 n.189) "Legge annuale per il mercato e la concorrenza", ha modificato l'art. 9, comma 4, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 27 del 24 marzo 2012, prevedendo l'obbligo del preventivo di spesa in forma scritta.

Cosa prevede la norma

In particolare la norma, in vigore dal 29 agosto 2017, dispone che:

- il compenso per le prestazioni professionali deve essere pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale;
- il professionista deve rendere noto obbligatoriamente, in forma scritta o digitale, al cliente, il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico;
- il professionista deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale.

La novità, consiste dunque nell'obbligo di fornire il preventivo in forma scritta o digitale.

Obbligo di preventivo anche solo di massima

Tanto premesso, la disposizione prevede altresì che in ogni caso la misura del compenso è previamente resa nota al cliente obbligatoriamente, in forma scritta o digitale con un preventivo di massima che:

- deve essere adeguato all'importanza dell'opera;
- va pattuito indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.

L'ipotesi del preventivo "di massima", è da ritenersi debba riferirsi alle ipotesi in cui non è possibile individuare al momento del conferimento dell'incarico, con precisione, il compenso, poiché mancano alcuni elementi che solo nel corso della prestazione professionale sono disponibili.





Ceda S.n.c. di Pizzaia R. e Coller P. Via Bolzano 93/2 39044 EGNA (BZ)

tel. 0471 820387 info@ceda-bz.it fax 0471 820775

Ciò non di meno si rende necessario fornire al cliente un importo orientativo del corrispettivo, precisando, inoltre, che ad esso devono aggiungersi, ad esempio, la quota del 4% della cassa professionale (o della gestione separata INPS) e l'IVA con l'aliquota del 22%.

Spese sostenute in ragione dell'incarico

Se sono previste spese da sostenersi nell'esecuzione dell'incarico, anche queste devono essere segnalate nel preventivo: si tratta, ad esempio, di oneri amministrativi per l'esecuzione della pratica o di tributi connessi alla pratica medesima.

Inoltre, laddove sono previste o prevedibili trasferte del professionista, le modalità di rimborso devono essere indicate nel preventivo di spesa o, quanto meno, individuate puntualmente (il cliente si farà carico delle spese di biglietto aereo o treno, pernotto in albergo e pasti). Sul punto si fa presente che a seguito delle recenti modifiche normative, nell'interesse (fiscale) sia del committente (se titolare di partita IVA) sia del professionista, è opportuno che le spese di vitto e alloggio siano sostenute direttamente dal committente e non sostenute dal professionista e riaddebitate al committente.

Il preventivo deve essere scritto o digitale

La locuzione "scritto o digitale" del preventivo è stata prevista con decorrenza 29 agosto 2017.

È da ritenersi che le forme in cui si possa soddisfare l'obbligo in argomento siano:

- un contratto sottoscritto dalle parti (come normalmente avviene soprattutto se si tratta di prestazioni di tipo periodico);
- un preventivo sottoscritto per accettazione dal cliente;
- uno scambio di email che abbia i contenuti richiesti dalla legge (individuazione dell'incarico, complessità del medesimo, spese stimate, compenso).

Conseguenze della mancanza del preventivo scritto

La legge di conversione ha eliminato il passaggio presente nel decreto legge con il quale si prevedeva che "L'inottemperanza di quanto disposto nel presente comma costituisce illecito disciplinare del professionista.".

Resta il fatto che in mancanza di preventivo scritto il cliente, successivamente alla conclusione dell'incarico, potrebbe contestare l'importo addebitato dal professionista con la conseguenza che sarà demandato al giudice la individuazione del compenso equo. Ed infatti, non si può dubitare che un compenso spetti comunque al professionista che ha portato a conclusione l'incarico anche in mancanza di preventivo, tuttavia essendo state abrogate, come noto, le tariffe professionali, non vi sono più punti di riferimento codificati per l'individuazione dei compensi professionali.





Ceda S.n.c. di Pizzaia R. e Coller P. Via Bolzano 93/2 39044 EGNA (BZ)

tel. 0471 820387 info@ceda-bz.it fax 0471 820775

Deducibilità delle polizze assicurative per mancato incasso dei compensi

L'art. 9 della L. n. 81 del 22/05/2017, intervenendo sull'art. 54 del TUIR, introduce la deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà. Si tratta di polizze assicurative contro il rischio del mancato pagamento degli onorari professionali.

La nuova disposizione è stata criticata dai rappresentanti delle associazioni tra professionisti che hanno ritenuto la disposizione medesima sostanzialmente inutile. Da qui l'alert di verificare con molta attenzione le clausole contrattuali proposte dalle compagnie assicurative all'atto della stipula di polizze a copertura del citato rischio, posto che è altamente improbabile che una società assicurativa proponga polizze per le quali non ne ha un concreto vantaggio (seppure statistico).

Da parte nostra osserviamo che non occorreva certamente una legge per poter dedurre il premio assicurativo di polizze di tal genere, posto che la deducibilità era già assicurata dalla norma preesistente la quale prevede, per i lavoratori autonomi, la deducibilità di tutti i costi connessi all'attività professionale: dal momento che l'assicurazione risarcisce il mancato incasso delle parcelle (si ricorda che il professionista è tassato per cassa) va da se che il premio che garantisce (almeno in parte) il recupero di parcelle non incassate è deducibile, così come è tassata la somma incassata dal professionista a titolo di risarcimento per il mancato incasso delle proprie parcelle.

Sul punto segnaliamo che va dato per scontato che le polizze assicurative prevedano ai fini della validità della copertura del rischio, l'obbligo del contratto (o preventivo scritto accettato) dal cliente.

Lo studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Rag. Paolo Coller Rag. Rodolfo Pizzaia